

ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



Dipartimento Tutela Ambientale

31 OTT. 2017

Prot. QL. 66568

ROMA CAPITALE

Seg. Generale

13 NOV 2017

rec. 32396

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 180 del 1 NOV. 2017

LA SINDACA

Oggetto:

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Limitazione della circolazione per autoveicoli a benzina "Euro 2" in attuazione della D.G.C. n. 76/2016.

Zona: ZTL "Anello Ferroviario"

Periodo: 20/11/2017-31/10/2018.

Premesso che:

con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 212/2014 e n. 222/2015 hanno assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale ed in particolare alla U.O. Tutela dagli Inquinamenti i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016 è stata definita la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente sulla cui base Roma Capitale, in particolare, rientra tra le zone a maggiore criticità;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone a maggiore criticità adottino una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo che definisca le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per quelle più centrali, successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015);

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE
PASQUALE LIBERO PELUSI

L'ASSESSORA
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

delle aree così definite, quelle soggette a provvedimenti a fini ambientali sono, in senso centripeto: Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico che, complessivamente, rappresentano l'area della città a maggiore urbanizzazione, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, a maggiori carichi emissivi nonché a maggiore densità abitativa e, conseguentemente, a maggiore vulnerabilità; per tale ragione storicamente i provvedimenti sono stati più restrittivi andando dalle zone periferiche alle zone più centrali, in modo da tutelare le aree più densamente popolate;

con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n.790/2001, n.797/2002, n. 615/2006, n.185/2007 e s.m.i. e n. 242/2011 sono stati adottati, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", provvedimenti permanenti di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1" ed "Euro 1");

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242/2011 aveva previsto, nello specifico, l'adozione, a partire da novembre 2012, del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1", autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nell'ambito del quale sono stati individuati degli interventi per la qualità dell'aria da attuare nella ZTL "Anello Ferroviario" e nella ZTL "Fascia Verde", anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria, secondo uno specifico cronoprogramma;

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.4 del 27 novembre 2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde" al fine di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal citato PGTU (D.A.C. n. 21/2015) per la tutela della qualità dell'aria, estendendo alla ZTL "Fascia Verde" il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL "Anello Ferroviario", che interessa gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1" "Euro 1" ed "Euro 2";

con la stessa D.C.S. n. 4/2015 sono state altresì apportate modifiche al perimetro della già esistente ZTL "Anello Ferroviario", includendo all'interno della stessa il comprensorio "Prato della Signora";

con deliberazione di Giunta Capitolina n.76 del 28 ottobre 2016 è stata stabilita, sulla base di quanto previsto dal Nuovo PGTU, la limitazione di accesso e circolazione all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" agli autoveicoli alimentati a benzina "Euro 2" da applicare, con successivi provvedimenti, in modo programmato per il periodo 21 novembre 2016 – 31 marzo 2017 e permanente a partire da novembre 2017;

con Ordinanza sindacale n. 107 del 18 novembre 2016 è stata data, pertanto, applicazione al provvedimento programmato sopra citato, prevedendo, tra le altre, una specifica deroga per gli autoveicoli interessati il cui conducente risultava residente nella ZTL "Anello Ferroviario", onde consentirne l'adeguamento, limitando i disagi;

considerato che:

nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

in presenza di situazioni di criticità, come quelle che si possono verificare soprattutto nel periodo invernale, vengono adottati i provvedimenti di natura emergenziale, secondo i criteri stabiliti dal Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), che prevedono anche la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti all'interno della ZTL "Fascia Verde" che, come già evidenziato, ricomprende la ZTL "Anello Ferroviario";

tale Piano di Intervento Operativo prevede l'estensione della limitazione del traffico anche agli autoveicoli benzina Euro 2 nella ZTL "Anello Ferroviario";

non si è provveduto alla predisposizione e all'aggiornamento della segnaletica stradale posta al confine, rispettivamente, della ZTL "Fascia Verde" e della ZTL "Anello Ferroviario", necessaria a dare attuazione concreta alle nuove discipline previste dal vigente P.G.T.U.;

a salvaguardia della salute dei cittadini è, pertanto, indispensabile procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione che rappresentano i veicoli a maggior impatto ambientale per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, secondo quanto previsto anche dal vigente "codice della strada, approvato con D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.e.i.;

rilevato che:

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali, adottati sia all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" che della ZTL "Fascia Verde", ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni degli inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (relativamente alla sola media annuale), per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

si registra, invece, per il materiale particolato (PM10) un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

la Regione Lazio ha comunicato la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti dei valori limite del NO₂ registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215) sia per il mancato rispetto del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (infrazione n. 2014/2147);

in via prioritaria, occorre tutelare la salute della popolazione avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

i benefici in termini emissivi conseguibili con gli interventi del nuovo P.G.T.U. e conseguentemente, in subordine alle condizioni meteo climatiche, le riduzioni in termini di concentrazioni degli inquinanti in aria, consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

la normativa in materia ambientale a partire dalla Legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal decreto Legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10/12/2009;

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

l'art 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 e s.m.i.;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007 e 562/2007;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i.;

ORDINA

in esecuzione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 76/2016 e della deliberazione n. 4 del 27/11/2015, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina

DAL 20 NOVEMBRE 2017 al 31 OTTOBRE 2018,

di vietare l'accesso e la circolazione all'interno della **Z.T.L. ANELLO FERROVIARIO (ALLEGATO I)**, **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) agli **autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive-).

Di prevedere che dal suddetto divieto di circolazione veicolare siano esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua,

- luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
3. veicoli adibiti trasporto collettivo pubblico;
 4. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
 5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
 6. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
 7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
 8. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
 9. veicoli regolamentati ai sensi della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 /2014.

Di confermare le limitazioni alla circolazione previste dalle deliberazioni della G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 - 242/2011 e 76/2016 e dalle ordinanze sindacali nn. 168 e 169 del 28 ottobre 2017 (autoveicoli a benzina Euro 0 – Euro 1, autoveicoli diesel Euro 0 – Euro 1 – Euro 2 e ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0 ed Euro 1);


DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

LA SINDACA

Virginia Raggi



ALLEGATO I

La Z.T.L. "Anello Ferroviario" (definita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e successivamente modificata con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 4 del 27/11/2015) comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino – Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio – Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII – Via Piccolomini – Via di Villa Betania – Via Aurelia Antica – Via Leone XIII – Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio – Circonvallazione Gianicolense – Largo Ravizza – Circonvallazione Gianicolense – Piazzale Dunant – Circonvallazione Gianicolense – Piazza F. Biondo – Via degli Orti di Cesare – Via E. Rolli – Via Stradivari – Ponte Testaccio – Largo G.B. Marzi – Via A. Manuzio – Via B. Franklin – Via Galvani – Largo M. Gelsomini – Via Marmorata – Piazzale Porta San Paolo – Piazzale Ostiense – Viale Marco Polo – Via Roncinotto – Via Beccari – Via Cristoforo Colombo – Viale di Porta Ardeatina – Viale Delle Mura Latine (tratto) – Via Talamone – Via Latina (tratto) – Piazza Galeria – Via Acaia – Piazza Armenia – Via Britannia – Piazza Tuscolo – Via di Magna Grecia (tratto) – Via Gabi – Via Cerveteri – Piazza Re di Roma – Via Aosta – Via Monza – Via Nola – Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) – Sopraelevata – Largo S. Passamonti – Circonvallazione Tiburtina – Piazzale della Stazione Tiburtina – Circonvallazione Nomentana – Via Tembien – Viale Etiopia – Piazza Addis Abeba – Viale Etiopia – Piazza Gondar – Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) – Circonvallazione Salaria – Via Salaria (tratto Circonvallazione Salaria Via Catalani) - Prato della Signora (Via Catalani, Rampa uscita direzione Largo Vessella, Via Fioravanti e Via Prato della Signora si intendono incluse nella ZTL) – Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) Viale di Tor di Quinto (tratto) – Via Capoprati – Piazzale Maresciallo Giardino.